

Relazione illustrativa della legge provinciale 2 maggio 2022

“Misure per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili previsti dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) e disposizioni connesse”

La legge provinciale n.4 del 2022 in esame intende concentrare in un unico corpo normativo le disposizioni speciali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili nel territorio provinciale integrando in un’unica legge gli aspetti urbanistici non definiti nella legge di governo del territorio con le autorizzazioni in materia di energia. La ratio della disciplina recata da questo disegno di legge è quella di promuovere la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile allo scopo di dare attuazione al D.Lgs 199/2021 di recepimento a livello nazionale della Direttiva (UE) del parlamento e del Consiglio 2018/2001. Detta direttiva fissa l’obiettivo generale vincolante del 32% per le fonti energetiche rinnovabili (FER) nel mix energetico dell’Unione Europea entro il 2030. Pertanto, in linea con quanto già definito nel Piano Energetico Ambientale Provinciale 2021-2030 ed allo scopo di rendere realizzabili gli obiettivi sopra indicati, con questo disegno di legge si definiscono i regimi autorizzativi per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con la previsione di procedure semplificate tali da assicurare sia la realizzabilità degli stessi in tempi compatibili con la scadenza del 2030, sia un loro adeguato inserimento nel contesto edilizio e paesaggistico. L’obiettivo, in linea con la norma nazionale è quello di aggregare in un unico procedimento autorizzativo il titolo edilizio con l’autorizzazione/comunicazione energetica. Va inoltre considerato che il PEAP 2021-2030 ha previsto l’incremento della produzione di rinnovabili del 13,4% rispetto al 2016, arrivando al 48,2% nel 2030. Questo dovrà essere combinato con una riduzione del consumo di energia primaria del 18% rispetto al 2016 così da consentire al Trentino di diminuire le proprie emissioni del 55% rispetto al 1990. La quota di energia rinnovabile complessiva ora è di circa il 35%. Il fabbisogno elettrico è oggi coperto per l’83% da fonti rinnovabili, quello di calore per il 24% e quello dei trasporti solo per il 2%. Inoltre, in linea con gli indirizzi nazionali del PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il CLIMA), ci si prefigge di aumentare significativamente l’installazione di impianti fotovoltaici. Il PEAP ne prevede il raddoppio, mentre le ultime indicazioni pervenute dal MITE suggeriscono che si perseguirà oltre il raddoppio. La superficie occupata ad oggi in copertura, prevalentemente, è di circa 138 ettari, che rappresenta solo il 3-4% del totale rinnovabile prodotto in provincia.

CAPO PRIMO – OGGETTO E FINALITA’

Art. 1 - Oggetto e finalità

La proposta normativa definisce gli obiettivi e le finalità della legge come già sopra illustrati.

Il disegno di legge recepisce altresì nell’ordinamento provinciale quanto da ultimo introdotto con il decreto legislativo n. 199 del 2021 per quanto riguarda l’individuazione delle aree idonee (articolo 20), la disciplina semplificata dei procedimenti autorizzatori relativi all’installazione di impianti localizzati in tali aree (art 22) e l’incremento delle fonti rinnovabili nell’edilizia (art. 26).

La proposta inoltre recepisce le novità introdotte dal decreto legge n. 17/ 2022 che riconducono l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sulle costruzioni nella categoria degli interventi di manutenzione ordinaria, compresi nella categoria dell’edilizia libera. Il decreto legge n. 17 del 2022 non è tuttavia stato ancora convertito in legge, non è da escludere quindi che in sede di conversione possano essere introdotte delle modifiche.

Il comma 2 precisa che, indipendentemente dalla disciplina speciale recata da questo disegno di legge, la realizzazione di nuove costruzioni o il recupero di edifici esistenti, anche se destinati ad



ospitare impianti alimentati da fonti rinnovabili, rimane comunque soggetta all'acquisizione dei titoli abilitativi edilizi previsti dalla legge provinciale per il governo del territorio 2015.

CAPO SECONDO - REGIMI AUTORIZZATIVI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI

Art. 2 - Tipologie di regimi autorizzativi per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

L'articolo definisce le diverse tipologie dei regimi autorizzativi che si fondano sui principi di semplificazione, celerità, proporzionalità ed adeguatezza (comma 1);

L'articolo, al comma 2, elenca i seguenti regimi autorizzativi, la cui complessità è proporzionata alla capacità di generazione dell'impianto o alla tipologia di intervento :

- a) procedimento unico per il rilascio dell'autorizzazione integrata, di cui all'articolo 3;*
- b) procedura abilitativa semplificata, di cui all'articolo 4;*
- c) comunicazione di inizio lavori asseverata, di cui all'articolo 5;*
- d) comunicazione al comune relativa ad attività di edilizia libera di cui all'articolo 6.*

Al comma 3 si precisa che le installazioni degli impianti avvengono nel rispetto della disciplina sui beni culturali e di quella in materia di paesaggio, come declinata dallo stesso Capo I.

Al comma 4 si prevede il rinvio all'art 114 della l.p. 15/2015 per la disciplina della realizzazione di impianti a biogas, mentre al comma 5 si fa rinvio alla disciplina di settore per quanto concerne gli impianti di produzione di energia idroelettrica, ossia alle l.p. 4/1998 per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico ed alla l.p. 18/1976 per le piccole derivazioni idroelettriche.

Art. 3 - Autorizzazione integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

L'articolo disciplina l'Autorizzazione Integrata per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (AIE), prevista per gli impianti di soglia superiore a quella individuata nella tabella A del D.Lgs 387/2003 e nell'allegato B alla legge (comma 1) . Allo stesso comma ed al successivo comma 2 si chiarisce che l'AIE è omnicomprensiva dei provvedimenti necessari alla realizzazione degli interventi propri e funzionali alla realizzazione e gestione dell'impianto e che costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al PUP, nonché dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

Il comma 3 attribuisce il rilascio dell'AIE alla struttura competente in materia di energia e fissa il termine di 90 giorni per la conclusione del relativo procedimento, consistente nella conferenza di servizi decisoria il cui esito positivo, riportato nella relativa determinazione, costituisce titolo per realizzare e gestire l'impianto.

Il comma 4 dispone che per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa , di impianti a biogas e di impianti fotovoltaici installati a terra, il richiedente deve dimostrare la disponibilità dell'area su cui realizzerà l'opera.

Il comma 5 prevede che l'AIE si applichi anche alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di biometano ed all'installazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili.

Ai sensi del comma 6, possono essere previste con regolamento norme di coordinamento con altri procedimenti.

Art. 4 - Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili nelle aree idonee

L'art 4 disciplina in maniera particolare l'installazione di impianti da fonti rinnovabili in aree idonee, elencate nell'allegato A, dando così attuazione a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs 199/2021.

Il decreto legislativo n. 199 del 2021 stabilisce modalità per garantire, con urgenza, l'aumento



dell'installazione di impianti da fonti rinnovabili. In particolare lo Stato intende perseguire il massimo sfruttamento della potenzialità di produzione da fotovoltaico (comma 1). Infatti, in base alle ultime stime di modifica del PNIEC, in considerazione dell'aumento degli obiettivi europei, si dovrebbe perseguire la triplicazione al 2030 delle installazioni.

Al riguardo, si definiscono le aree idonee come destinazioni urbanistiche per le quali il disegno di legge, ai sensi degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n. 199 del 2021, istituisce un procedimento autorizzativo semplificato ed accelerato per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili a terra (quali campi fotovoltaici, impianti a biomasse legnose, a biogas, impianti eolici e geotermici, etc..) sopra una certa soglia di potenza.

E' da evidenziare che parte delle destinazioni urbanistiche elencate nell'Allegato A del presente disegno di legge sono già individuate come idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021, come ad es. le aree dei siti oggetto di bonifica e le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale.

E' comunque possibile l'installazione anche in aree diverse da quelle idonee ma in questo caso non trovano applicazione le misure di accelerazione e semplificazione.

Si rileva infine che, indipendentemente dalla classificazione delle aree come idonee, l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici sulle coperture delle costruzioni è sempre consentita, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area.

Tali aree, richiamando prevalentemente le destinazioni urbanistiche, sono:

- a) area per servizi infrastrutturali e discariche;*
- b) area produttiva industriale-artigianale;*
- c) aree miste commerciali, terziarie e produttive;*
- d) aree estrattive effettive e cave;*
- e) siti ancora da bonificare di interesse nazionale individuati ai sensi dell'art. 252 del Codice dell'Ambiente e siti di interesse locale individuati secondo l'art. 251 del Codice dell'Ambiente, coordinati con l'articolo 77 bis comma 10 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;*
- f) discariche non controllate e bonificate ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl;*
- g) area di servizio per la mobilità;*
- h) strada esistente o da potenziare;*
- i) aree a parcheggio.*

In dette aree l'installazione degli impianti è ammessa anche in deroga agli strumenti urbanistici subordinati al PUP, ma comunque in modo tale da non limitare la destinazione d'uso della zona prevista dagli stessi strumenti urbanistici.

Il comma 3 introduce misure di semplificazione ed accelerazione specifiche consistenti:

- a) nella sostituzione dell'autorizzazione paesaggistica con un parere obbligatorio non vincolante;*
- b) nella riduzione del termine del procedimento di un terzo (arrivando quindi a 60 giorni).*

Ai sensi del comma 4 le aree idonee possono essere modificate con deliberazione della Giunta provinciale ed ai sensi del comma 5 i comuni possono, con variante non sostanziale al PRG, individuare ulteriori aree idonee.

Il successivo comma 6 prevede che la Giunta quantifichi la potenza complessiva fotovoltaica da installare nelle aree idonee, in attuazione del PEAP e dell'art 20 del D.Lgs 199/2021.

Art. 5 - Procedura abilitativa semplificata

L'articolo disciplina la procedura abilitativa semplificata (PAS) che si applica agli impianti a terra con potenza inferiore alle soglie della Tabella A del D.lgs n. 387 del 2003 e dell'Allegato B. Gli interventi di questo articolo sono assoggettati a SCIA (comma 1)

Al comma 2 si specifica che la SCIA con i relativi allegati è presentata al Comune 30 giorni prima di iniziare i lavori. Se entro 30 giorni (comma 3) il Comune non rileva assenza delle condizioni dichiarate, l'attività si considera assentita, operando così il silenzio assenso.



Al comma 4 si specifica che se sono necessari altri atti di assenso da parte del Comune o di altre amministrazioni il Comune provvede ad acquisirli d'ufficio nei 30 giorni o a convocare entro 20 giorni una conferenza di servizi decisoria dando comunicazione al proponente. Il titolo edilizio è provato dalla SCIA (comma 5) e per quanto non previsto si rimanda alla legge provinciale per il governo del territorio 2015 (comma 6).

Art. 6 - Interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata

L'articolo prevede la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per gli impianti previsti dall'Allegato C e quindi per l'installazione e la sostituzione di:

- a) pompe di calore con potenza termica utile nominale superiore a 40 kW*
- b) generatori di calore o ibridi aventi potenza superiore alla soglia prevista dal decreto del Ministero Sviluppo economico 2 gennaio 2008 n.37, se non comportano modifiche edilizie.*

Art. 7 - Interventi di edilizia libera

Al comma 1, l'articolo stabilisce che gli impianti solari fotovoltaici o termici realizzati sulle coperture di costruzioni esistenti, nonché le opere per la relativa connessione alla rete elettrica, siano opere libere, previa comunicazione al comune. Per tali impianti, ai sensi del comma 1, non è dunque prevista alcuna autorizzazione o atto di assenso comunque denominato, ivi inclusa l'autorizzazione paesaggistica; è invece fatta salva la disciplina dei beni ambientali e culturali.

Il comma 2 applica analoga disciplina del comma 1 anche all'installazione nelle pertinenze delle costruzioni, nel caso la potenza sia inferiore alle soglie previste dalla Tabella A del D.Lgs. 387 del 2003 e dall'All. B di questo disegno di legge.

Con l'introduzione del comma 3 in sede di commissione si è previsto che nei centri storici e negli insediamenti storici sparsi, gli impianti fotovoltaici o solari termici posti sulle coperture degli edifici debbano essere posizionati in modo da minimizzarne la visibilità e con inclinazione identica o coerente con la copertura e, nel caso di tetto a falda, inseriti o aderenti alla stessa. Si è inoltre previsto che gli stessi impianti possano essere installati nelle pertinenze degli edifici solo se l'installazione sulla copertura sia idonea o insufficiente.

Il comma 4 stabilisce che gli interventi previsti ai commi 1 e 2 non si computano ai fini della determinazione della distanza e dell'altezza.

Il comma 5 chiarisce che sono interventi di edilizia libera quelli di cui ai commi 1 e 2 e quelli elencati nell'allegato D. Il comma introduce altresì una procedura semplificata per modifiche di impianti esistenti, o di progetti autorizzati e non ancora realizzati. Se invece le modifiche comportano un superamento delle soglie di potenza della tabella A del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dell'allegato A, tali interventi sono soggetti all'acquisizione dell'autorizzazione integrata prevista dall'articolo 3.

Si tratta dei seguenti interventi, all'allegato D:

- A. installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza nominale inferiore a 40 KW;*
- B. installazione e sostituzione di generatori di calore o ibridi aventi potenza inferiore alla soglia prevista dal decreto del Ministero Sviluppo economico 2 gennaio 2008 n.37, se non comportano modifiche edilizie o se comportano modifiche distributive che non riguardano parti strutturali dell'edificio;*
- C. Installazione di singoli generatori eolici di potenza inferiore a quella prevista dalla tabella A e con dimensioni definite;*
- D. Installazione ed esercizio di unità di microgenerazione di potenza inferiore a 50 kW.*

Il comma 6 prevede l'applicazione di questi interventi in deroga alle categorie di intervento per gli strumenti urbanistici subordinati al PUP.

Art. 8 – Disposizioni relative all'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici

Con il comma 1 si propone l'introduzione di ulteriori misure di semplificazione per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici, prevedendo che la realizzazione di tettoie, strutture portanti o pensiline a sostegno di impianti solari fotovoltaici e termici sopra costruzioni esistenti prive di copertura, non concorre al calcolo della superficie utile netta (SUN) e non è soggetta al versamento del contributo di costruzione. Resta tuttavia ferma l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi edilizi per la realizzazione di tali interventi.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il comma 2 definisce che, nelle aree a destinazione residenziale, l'altezza delle tettoie, delle strutture portanti e delle pensiline realizzate, nelle pertinenze delle costruzioni, non può essere superiore a 3 metri di altezza a metà falda se il fine è quello dell'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici.

CAPO TERZO - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1 (LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE)

Art. 9 - Modificazioni dell'articolo 88 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008) in materia di ricorso alle fonti rinnovabili nei nuovi edifici

Si sostituisce il comma 2 dell'articolo 88 della legge provinciale n. 1 del 2008, per recepire quanto contenuto nel D.Lgs. 199/2021, ovvero il ricorso obbligatorio a fonti energetiche rinnovabili per la copertura del fabbisogno elettrico e termico per edifici di nuova costruzione, edifici demoricostruiti ed edifici soggetti a riqualificazione di primo livello e aumenti di volume superiori al 15%, demandando al regolamento di attuazione la definizione dei principi minimi di integrazione da dover rispettare.

CAPO QUARTO - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015, N. 15 (LEGGE PROVINCIALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO 2015)

Art. 10 - Modificazioni dell'articolo 114 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (Legge provinciale per il governo del territorio 2015) in materia di impianti di biogas

Si modifica l'articolo 114 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 eliminando l'attuale vincolo normativo sull'apporto di materiale residuo eccedente il 70% di effluente zootecnico e demandando invece alla Giunta provinciale la determinazione della tipologia e del territorio di provenienza dei materiali e delle sostanze che alimentano l'impianto.

CAPO QUINTO - MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 OTTOBRE 2012 N. 20 (LEGGE PROVINCIALE SULL'ENERGIA 2012)

Art. 11 – Integrazione dell'articolo 1 della legge provinciale sull'energia 2012

Dopo la lettera e) del comma 1 si inserisce la lettera e bis) con la finalità di promuovere la costituzione di comunità energetiche.

Art.12 – Integrazione dell'articolo 21 della legge provinciale sull'energia 2012

Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 si inserisce tra i temi da darne evidenza il numero e la distribuzione territoriale delle comunità energetiche e dell'energia prodotta dai loro impianti medesimi.


CAPO SESTO- DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Abrogazioni

L'articolo prevede le abrogazioni di norme incompatibili con la nuova disciplina. Si segnala in particolare l'abrogazione degli articoli 29 e 30 del regolamento urbanistico-edilizio provinciale che reca l'attuale disciplina per la realizzazione di impianti in aree idonee e i loro riferimenti negli articoli della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Sono inoltre abrogati l'art.22 e la tabella A della legge provinciale 4 ottobre 2012 n.20, nonché i commi dell'articolo 1 bis 3 della legge provinciale n. 4 del 1998 che contengono la vecchia disciplina dell'autorizzazione integrata per gli impianti di energia da fonti rinnovabili.

Art. 11 – Entrata in vigore

La disposizione prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Trento,

*L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA,
AMBIENTE E COOPERAZIONE
CON FUNZIONI DI
VICEPRESIDENTE
ass. Mario Tonina*